

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE

tra i Comuni di:

PONTE DI PIAVE, con sede legale in Piazza Garibaldi n. 1, rappresentato da PAOLA ROMA, la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale 80011510262, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. del

e

SALGAREDA, con sede legale in Via Roma n. 111, rappresentato da ANDREA FAVARETTO, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale....., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n..... del.....

^^^^^^^^^^^^

Premesso:

- CHE l'articolo 21 della L. 05/05/2009 n. 42, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione Italiana, ha conferito al Governo la delega in materia di federalismo fiscale ed ha individuato al comma 3), le funzioni degli enti locali da svolgere in forma associata, al fine di definire il principio dei costi;
- CHE il D.L. 31/05/2010 n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla Legge 30/07/2010 n. 122, valorizza ed incentiva la costituzione di gestioni associate tra i comuni, promuovendo, in particolare, lo sviluppo delle Unioni e delle Convenzioni, al fine di assicurare l'effettivo e più efficiente esercizio delle funzioni e dei servizi;
- CHE l'articolo 30 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 stabilisce che nelle Convenzioni gli Enti aderenti devono determinare i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- CHE la legge 07/03/1986 n. 65 all'articolo 1, comma 2, prevede la possibilità per i comuni di gestire il servizio di polizia locale attraverso forme associative;
- CHE con legge regionale 09/08/1988 n. 40, la Regione Veneto, per assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio di polizia locale ha inteso favorirne l'esercizio in forma associata;
- CHE la Legge Regionale 27/04/2012 n. 18 sulla disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, all'articolo 5 stabilisce che la forma associativa mediante Convenzione deve prevedere anche la costituzione di uffici comuni operanti con personale distaccato o la delega di funzioni e servizi a favore di uno di essi che opera per conto degli enti deleganti;
- Che ininterrottamente dal lontano 1993 i Comuni di Ponte di Piave e Salgareda, gestiscono mediante Convenzione il Servizio associato di Polizia Locale;
- Che analogamente dal 1993, con carattere di continuità e stabilità, è sempre stato fatto il pattugliamento misto equamente suddiviso nell'ambito del territorio dei comuni interessati.

Tutto ciò premesso e considerato che i Comuni di cui sopra hanno espresso la volontà di continuare a gestire in forma associata la funzione di Polizia Locale, con:

- deliberazione di Consiglio Comunale di Ponte di Piave n. _____ del _____;

– deliberazione di Consiglio Comunale di Salgareda n. _____ del _____, dichiarate immediatamente eseguibili, si stipula e conviene quanto segue:

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

Con la presente convenzione i Comuni di Ponte di Piave e Salgareda definiscono i rapporti di collaborazione tra di loro per l'esercizio associato della funzione fondamentale di polizia municipale e polizia amministrativa locale.

ART. 2 – FINALITÀ

La gestione convenzionata è finalizzata a garantire una presenza più coordinata per la prevenzione ed il controllo del territorio, attraverso una gestione flessibile e razionale delle risorse umane e strumentali esistenti.

Si fissano inoltre i seguenti obiettivi nella qualità del servizio offerto:

- migliorare l'analisi del fabbisogno ed offrire una risposta più organica e strutturata allo stesso;
- gestire più incisivamente i problemi complessi che esulano dai ristretti ambiti comunali;
- realizzare uniformità di servizi, garantiti allo stesso modo nell'accesso e nella prestazione, evitando possibili disparità di trattamento;
- favorire la valorizzazione delle competenze;
- favorire la semplificazione dei processi amministrativi in particolare attraverso azioni di dematerializzazione e digitalizzazione;
- realizzare economie di scala;
- accedere a risorse finanziarie pubbliche.

ART. 3 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha la durata di cinque anni a decorrere dal **29/08/2015** salvo diversa disposizioni di legge e fatti salvi gli esiti della revisione dei distretti ai sensi della specifica legge regionale.

ART. 4 – ENTE CAPOFILA

Con la presente convenzione viene individuato quale ente Capofila il Comune di Ponte di Piave, dove avrà sede l'Ufficio Comune, fermo restando che potrà successivamente essere diversamente dislocato in considerazione di necessità logistiche, tecniche o organizzative.

E' prevista la costituzione di un ufficio comune con distacco del personale al quale affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipati all'accordo.

All'Ufficio comune verranno affidate le funzioni relative alla videosorveglianza urbana, ai sistemi aggregati di acquisto, all'accesso alle banche dati, alla ripartizione dei costi di attivazione dei servizi ed altri servizi che verranno individuati nella Conferenza dei Sindaci e che faranno parte di un successivo accordo attuativo.

ART. 5 – ATTIVITÀ SVOLTE DAL SERVIZIO ASSOCIATO

La gestione associata riguarderà tutte le attività di polizia locale previste dalla L.R. 9 agosto 1988, n. 40: funzioni di polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa e ogni altra attività di polizia, nelle materie di propria competenza e in quelle delegate.

La struttura organizzativa della gestione associata si avvarrà, oltre che dell'ufficio comune con sede presso il Comune capofila, anche degli altri presidi territoriali esistenti presso ogni Comune associato.

ART. 6 – AMBITO TERRITORIALE

L'ambito territoriale della gestione associata viene individuato nel territorio di ciascuno dei Comuni aderenti.

Gli addetti alla gestione associata svolgenti funzioni di polizia sono sottoposti all'autorità del Sindaco del Comune nel cui territorio si trovano ad operare.

CAPO II – FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ASSOCIATO

ART. 7 – REGOLE PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ASSOCIATO

L'organizzazione in gestione associata sarà improntata ai seguenti principi:

- massima attenzione alle esigenze dei Cittadini e alla qualità del servizio fornito agli stessi;
- preciso rispetto dei termini con anticipazione degli stessi, ove possibile;
- rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
- standardizzazione delle procedure e dei processi lavorativi;
- semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- applicazione costante della innovazione tecnologica al fine di semplificare i procedimenti, migliorare l'accesso dell'utenza ai servizi, assicurare tempestività ed efficacia al controllo del territorio, migliorare l'attività di programmazione e di controllo.

La programmazione dei servizi dovrà essere effettuata sulla base di un equo utilizzo del personale, dei mezzi e degli strumenti, nell'ambito dei territori comunali.

Il personale della gestione associata mantiene tutte le qualità e le facoltà attribuite dalle leggi e dai regolamenti nonché dai provvedimenti delle singole autorità.

Il personale di Polizia Locale assegnato alle funzioni in gestione associata svolge, di regola, servizio in uniforme; potranno essere svolte funzioni in abito civile previa autorizzazione del Comandante del Servizio.

ART. 8 – REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Entro sei mesi dalla decorrenza della presente Convenzione, i Comuni adottano uno specifico Regolamento per la gestione omogenea del servizio, l'individuazione e l'attribuzione delle funzioni di comando.

Il Regolamento può prevedere la possibilità di rimando a specifici protocolli operativi.

ART. 9 - DISCIPLINA DEL PORTO DELLE ARMI

Ai sensi dell'art. 5, della Legge n. 65/86, gli addetti al Servizio di Polizia Locale ai quali è stata conferita dal Prefetto la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, sono autorizzati a portare senza licenza le armi in dotazione, anche fuori dal Servizio, purché nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, ovvero nell'ambito territoriale dei Comuni componenti il servizio di Polizia Locale associato.

Per quanto concerne la tipologia delle armi da dare in dotazione agli addetti al Servizio di Polizia Locale, si rimanda a quanto stabilito da apposito Decreto del Ministero dell'Interno (D.M. 145, del 04.03.1987), nonché ai Regolamenti Comunali per la dotazione delle armi.

CAPO III – RAPPORTI FRA I SOGGETTI CONVENZIONATI

ART. 10 – STRUMENTI DI CONSULTAZIONE FRA I COMUNI

Contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, dando atto che ciascun Sindaco è, e rimane, autorità di polizia locale nel proprio Comune e mantiene tutte le attribuzioni previste dalla legge, viene costituita la Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni rappresentati o loro delegati ed alla quale partecipa, se richiesto, il Responsabile del Servizio di Polizia Locale con funzioni consultive.

La Conferenza dei Sindaci è strumento di consultazione fra gli enti convenzionati e di indirizzo sul servizio associato e sull'ufficio comune.

La Conferenza dei Sindaci si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Sindaco del Comune capofila, e ad essa competono le seguenti funzioni:

- stabilire linee di indirizzo e di controllo in ordine alla corretta applicazione della presente convenzione;
- stabilire, preventivamente, la quota annuale da versare al Comune capofila per le spese della gestione associata;
- operare le scelte di carattere strategico ed esprimersi sulle decisioni operative più importanti;
- stabilire quanto non specificatamente previsto nella convenzione a condizione che non rientri nelle competenze di altri soggetti.

La convocazione di detto organismo è dovuta anche qualora ne faccia richiesta il Sindaco del Comune non capofila al fine di valutare l'andamento del servizio associato proponendo eventuali riorganizzazioni e quant'altro attiene alle decisioni gestionali non contemplate nella presente convenzione.

ART. 11 – RISORSE PER LA GESTIONE ASSOCIATA

Le risorse umane, finanziarie e tecnologiche che verranno conferite alla gestione associata saranno specificate in apposito atto delle Giunte Comunali. Tali risorse costituiranno la dotazione iniziale della gestione associata. Le risorse umane sono conferite alla gestione associata salvo quanto previsto dal successivo articolo 12.

ART. 12 – RAPPORTI FINANZIARI

I Comuni partecipanti alla convenzione stabiliscono di versare una quota annua necessaria per l'effettuazione dei servizi in gestione associata, l'acquisto di strumenti, attrezzature, ecc.; tale quota sarà stabilita dalla Conferenza dei Sindaci ed approvata dalle Giunte dei Comuni in gestione associata.

Eventuali contributi statali, regionali o di altri Enti erogati per le finalità di cui alla presente Convenzione, saranno assegnati al Servizio associato di Polizia Locale tramite il Comune Capofila.

Le spese per i costi di gestione del servizio associato e gli eventuali contributi verranno ripartiti al 50% fra i due Enti partecipanti.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie che derivano dall'accertamento di violazioni di legge o di regolamenti, restano di spettanza del Comune convenzionato nel cui territorio sono accertate.

ART. 13 – DOTAZIONE DI PERSONALE

La dotazione iniziale di personale è costituita dall'unione della attuale dotazione dei Servizi di Polizia Locale dei Comuni di Ponte di Piave e Salgareda.

Si conviene che il rapporto organico degli addetti alla gestione associata rimane in essere con il Comune di originaria appartenenza, mentre viene instaurato nei confronti dei Comuni associati il rapporto funzionale.

ART. 14 – BENI E STRUTTURE

I Comuni partecipanti alla convenzione si impegnano reciprocamente a garantire l'uso di tutte le strumentazioni ed i beni mobili attualmente assegnati ai Comandi di Polizia Locale per lo svolgimento delle funzioni che verranno poi svolte in gestione associata, il cui inventario verrà approvato in sede di approvazione della presente Convenzione e sarà aggiornato di volta in volta con Determina del Responsabile.

Riguardo a beni immateriali, o contratti in essere per accesso a servizi o banche dati, tutti riferiti alle funzioni che verranno conferite alla gestione associata, questi vengono messi nella disponibilità di ciascuno degli enti aderenti alla convenzione suddividendone equamente le spese.

Il Comune capofila avrà l'onere di procedere agli atti necessari nei confronti di terzi e fornitori.

Le spese per il mantenimento degli immobili necessari ai presidi territoriali locali continueranno a far carico ai singoli enti. Relativamente ai beni mobili ed immobili acquisiti o realizzati sulla base di specifici progetti condivisi da parte degli enti aderenti, le modalità di finanziamento e di riparto dei costi di gestione saranno definiti nell'ambito del progetto stesso unitamente ai criteri di rimborso in caso di recesso.

ART. 15 – RECESSO, SCIoglimento DEL VINCOLO CONVENZIONALE, GARANZIE

In caso di recesso il Comune che intende recedere dovrà fornire preavviso di almeno 90 giorni.

Il Comune che recede è obbligato comunque al versamento della quota associativa per l'anno in corso.

Il recesso comporterà implicitamente il recesso da ogni rapporto che si fosse venuto a creare, anche verso i terzi, in forza della presente convenzione, con tutte le conseguenze ulteriori a carico del comune che recede, quali preavvisi, penali ed altri, nascenti da accordi che disciplinano lo specifico rapporto.

In caso di recesso torneranno in disponibilità dei Comuni le attrezzature ed i beni originariamente conferiti alla gestione associata nello stato in cui si trovano al momento del recesso. Relativamente ai beni acquisiti successivamente si applica quanto previsto dalla presente convenzione.

Il Comune capofila svolgerà la funzione di commissario, nella persona incaricata dal Sindaco del Comune capofila stesso, al fine di liquidare eventuali partite pendenti tra la gestione associata ed i terzi e per ripartire, con predisposizione di un apposito piano, attività e passività dei servizi svolti in forma associata.

ART. 16 - ALTRI RAPPORTI

Previa apposita deliberazione dei Consigli Comunali degli Enti, altri Comuni potranno essere ammessi alla partecipazione della gestione associata oggetto della presente convenzione.

La soluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni firmatari è ricercata prioritariamente in via bonaria in seno alla Conferenza dei Sindaci.

ART. 17 - DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme del codice civile applicabili alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione

ART. 18 - ESENZIONI PER BOLLO E REGISTRAZIONE

La presente scrittura privata gode dell'esenzione del bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, Allegato B, art. 16 e del decreto ministeriale 20 agosto 1992, mentre non vi è obbligo di chiedere la registrazione ai sensi del comma 1 della Tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione" allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. La presente convenzione è sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art.15, comma 2 bis L.241/90.